



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA
QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA
PQAI I

Roma,

CSQA
Via S. Gaetano, 74
36016 Thiene (VI)
mferrarese@csqa.it

Oggetto: marchio BIODIVERSITY FRIEND.

Si fa riferimento alla e-mail del 3 aprile 2016 con la quale codesta Società ha chiesto alla scrivente Amministrazione se sia possibile utilizzare il marchio "BIODIVERSITY FRIEND" su prodotti non biologici.

A tal proposito si fa presente che l'articolo 23.1 del reg. (CE) n. 834/07 stabilisce che qualora un prodotto rechi nell'etichettatura, nella pubblicità, o nei documenti commerciali i termini usati per i prodotti biologici nei diversi Paesi membri UE (allegato del Reg. (CE) n. 834/07), oppure termini da essi derivati o abbreviazioni degli stessi, il prodotto dovrà obbligatoriamente soddisfare le prescrizioni previste dalla regolamentazione sul biologico.

Il termine "BIODIVERSITY FRIEND" non rientra nelle casistiche di cui al citato articolo 23.1 del reg. (CE) n. 834/07 ed inoltre, riferendosi ad un concetto diverso da quello di biologico, non è idoneo a generare confusione con il prodotto biologico contraddistinto da apposito marchio europeo.

Il suddetto termine può quindi essere correttamente utilizzato per prodotti che non soddisfano le prescrizioni previste per il biologico.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto